Lobbying e traffico di influenze illecite: tracciamo il confine

Milano, 18 marzo 2019

Ascensionato Carnà
carna@studiocarna.it

Il traffico di influenze illecite e la corruzione: presidi e controlli. Una lettura aziendalistica.

Art. 346 bis c.p. – traffico di influenze illecite

1- Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite** con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé **o ad altri**, denaro o altra utilità, **come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale** o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

- **Art. 318 c.p. – corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **Art. 319 c.p. – corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé **o per un terzo**, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Prodomo, quantomeno temporale, di comportamenti corruttivi …anche all'insaputa del Pubblico Ufficiale

Il traffico di influenze illecite e la corruzione: presidi e controlli

I principali presidi di controllo:

- Culturali
- Organizzativi

I presidi di controllo culturali

I presidi di controllo Culturali

Come per tutti i reati, il migliore e più efficace strumento di prevenzione è la «cultura», la consapevolezza che un approccio etico al business garantisce risultati soddisfacenti e durevoli nel tempo.

Il *top level committment* non è solo una semplice dichiarazione d'intenti ma una necessità, soprattutto per contrastare i reati con modalità di commissione molto poco (e vagamente) definite.

Nessuna procedura potrà – efficacemente – impedire un'ambizione opportunistica nell'interazione «intima» con la terza parte.

Specifica integrazione del Codice Etico e delle *policy* che sovraintendono i relativi processi sensibili…e tanta Formazione!

I presidi di controllo culturali

I presidi di controllo Culturali

Importante riflessione circa il modello di impresa:

In particolare nelle società con un azionariato diffuso (*public company*), gli amministratori gestiscono risorse di cui non detengono la proprietà e, di conseguenza, potrebbero avere un comportamento meno diligente rispetto all'amministratore-proprietario….ma anche meno aggressivo…

È sempre vero?

asimmetria informativa

- Azionisti
  - Obiettivi di medio-lungo periodo
- *Management*
  - Obiettivi di breve periodo (2-3 anni)

I presidi di controllo organizzativi

Valorizzazione dei presidi in essere per contrastare i fenomeni corruttivi

Da tempo, il *risk assessment* 231 ed i processi conseguenti sono disegnati per prevenire i reati di corruzione, anche tra privati.

Si suggerisce di valorizzare, anche per il traffico di influenze illecite, i presidi previsti con eventuali integrazioni relative all'interazione con l'intermediario:

- Segregazione delle funzioni e delle responsabilità;
- Due diligence delle terze parti;
- Analisi del razionale, verifica di congruità e di effettività dell'attività attivata con la terza parte;

I presidi di controllo organizzativi

Valorizzazione dei presidi in essere per contrastare i fenomeni corruttivi

…*segue* :

- Monitoraggio sull'esecuzione dell'attività;
- *Fees* determinate in relazione a parametri oggettivi;
- Divieto di pagamento in contanti;
- Altro.

I presidi di controllo organizzativi

Caso – rapporti società di *lobby*/intermediari – presidi specifici (esemplificazione):

- Verificare la natura dell'attività richiesta (potrebbe non essere rappresentanza di interessi) ed i potenziali interlocutori istituzionali nonché gli *stakeholder*;
- Verifica adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- Verifica iscrizione nei registri dei portatori di interesse, ove istituiti, e previsione contrattuale circa il rispetto dei relativi *requirement*;
- Negoziazione di un compenso determinato sulla base di parametri oggettivi (ad esempio, temporali, reportistica, altro) e svincolato dall'esito atteso dell'attività, incluse le modalità di pagamento ed eventuali rimborsi spese;

I presidi di controllo organizzativi

Caso – rapporti società di *lobby*/intermediari – presidi specifici (esemplificazione):

- Monitoraggio – ed autorizzazione preventiva – di eventuali ulteriori terze parti coinvolte nell'attività;
- Verifica della presenza di PEPs e/o ex PEPs nonché di esponenti e/o ex della Pubblica Amministrazione, sia nella compagine che quali consulenti o facilitatori;
- Interruzione di ogni interazione in caso di «sospetto» sulla conduzione dei rapporti…ma non solo…anche nel caso di millanterie;
- Monitoraggio delle spese addebitate, in modo forfetario o a più di lista.
- Altro.

I presidi di controllo organizzativi

Politica di remunerazione e sistema di incentivazione

- Lo scopo è allineare gli interessi dei manager con la finalità della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
- Obiettivi quali-quantitativi, connessi raggiungimento di specifici target anche di natura non economica. Ad esempio: il rispetto delle norme interne (Codice Etico, *policy*).
- Un'eventuale violazione potrebbe pregiudicare l'accesso al bonus aziendale e/o prevedere la restituzione di quanto percepito "con frode" (cosiddetta *claw-back clause*)

Q&A

Grazie,

Lello Carnà